GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA - SABATO 3 MAGGIO — NUM. 105

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

Per cura della Tipografia delle Mantellate è venuto in luce un volume di pagine 424 contenente: la legge con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale — il decreto di approvazione del testo definitivo del Codice penale — il nuovo Codice penale — il decreto portante le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso — la legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza — il decreto sulla mendicità ed, in appendice, la relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale.

Prezzo del volume Lire **2,50**, e per gli associati alla *Gazzetta Ufficiale* Lire **2**.

(Inviare richieste e vaglia alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. il Re *del Ministro del Tesoro nell'udienza del 17 aprile 1890, sul decreto che autorizza il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 5,000 da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura Industria, e Commercio per l'esercizio 1889-90.*

SIRE,

Dall'esame portato sul capitolo N. 10 *Casuali* dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1889-90, risulta che, malgrado la più rigorosa amministrazione del fondo, non è possibile al detto Ministero di mantenere le spese dell'esercizio nei limiti della somma approvata collo stato di previsione, cosicchè l'assegnazione del capitolo sopra indicato fissata in lire 53,000, si manifesta insufficiente a provvedere alle ulteriori occorrenze a tutto giugno p. v.

Perciò, allo scopo di fornire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, i mezzi per far fronte ai bisogni che potranno sorgere a tutto il corrente esercizio finanziario, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste la somma di lire 5,000, portandola in aumento al capitolo N. 10 sopra descritto.

In seguito a tale deliberazione mi onoro di sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto autorizzante il prelevamento in parola.

Il Numero **6813** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,734,932,93, rimane disponibile la somma di lire 265,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 37ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 10 « Casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio suddetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890 del Ministro del Tesoro sul decreto che autorizza il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 4000 da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1888-90.*

SIRE,

Collo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario in corso, venne fissato in lire 12,000 l'assegnazione del capitolo n. 62: « Studi diversi « sulla industria e sul commercio, tanto nello Stato, quanto all'estero « — Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi — Inchieste « industriali e commerciali — Sorveglianza sulle caldaie a vapore ».

Ma a causa degli indispensabili bisogni che si verificarono nel corrente esercizio in taluni dei molteplici servizi cui provvede detto stanziamento, il medesimo trovasi pressochè esaurito; mentre d'altra parte fa d'uopo avere disponibile la somma ancora necessaria per assicurare i servizi stessi sino alla fine del corrente esercizio.

Infatti colla detta somma di lire 12,000 devesi provvedere alle spese di studi all'interno ed all'estero, ivi comprese le traduzioni; a quelle delle pubblicazioni di carattere economico nazionali ed estere, le quali crescono di numero e d'importanza e sono tutte necessarie per seguire costantemente il movimento commerciale, industriale o finanziario che si svolge, in modo speciale, all'estero; infine, alle spese di tutti i servizi del commercio, che non fanno carico ad altri capitoli.

Per le suesposte considerazioni il Consiglio dei ministri ravvisò opportuno che, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 del testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si avesse ad aumentare lo stanziamento di detto capitolo di altre lire 4000, prelevandole dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In conseguenza di siffatta deliberazione, il riferente si onora di rassegnare all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzato il prelevamento in parola.

Il Numero **6814** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,739,932,93, rimane disponibile la somma di lire 260,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 38ª prelevazione nella somma di lire quattromila (L. 4,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 62 « Studî diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato quanto all'Estero — Acquisto di pubblicazioni per gli studî medesimi — Inchieste industriali e commerciali — Sorveglianza sulle caldaie a vapore » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio suddetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *del Ministro del Tesoro nell'udienza del 17 aprile 1890 sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 12,000 da portarsi in aumento del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio pel 1889-90.*

SIRE,

Il notevole concorso dei produttori italiani all'esposizione internazionale elettrica ed industriale di Edimburgo richiede da parte del Governo un conveniente appoggio, e così pure è opportuno che esso

prenda interessamento all'esposizione industriale, che deve aprirsi in Roma nel prossimo mese di maggio.

Per rendere però più pratica ed efficace l'opera governativa il Consiglio dei ministri riconobbe indispensabile mettere a disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 12,000 facendo all'uopo ricorso ad una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste

In esecuzione della deliberazione del detto Consiglio mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero **6815** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,743,932,93, rimane disponibile la somma di L. 256,067,07,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 39ª prelevazione nella somma di lire dodicimila (L. 12,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 64 « Sussidi e spese per esposizioni allo Interno ed all'Estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio suddetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890 del Ministro del Tesoro, sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 3,000 da portarsi in aumento al capitolo N. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1889-90.*

SIRE,

Collo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria, e commercio pel corrente esercizio finanziario 1889-90, furono approvati alcuni trasporti di somme dai capitoli relativi al servizio della statistica al capitolo n. 1. « Personale di ruolo del Ministero », con l'intendimento di passare in ruolo durante l'esercizio in corso parte del personale straordinario addetto a quel Ministero.

Non essendosi però potuto procedere prontamente al detto passaggio, è avvenuto di conseguenza che, mentre sul capitolo n. 1 « Personale di ruolo del Ministero », si ha un'eccedenza di fondo, sull'altro capitolo n 75: « Statistica-Retribuzioni agli impiegati straordinari ecc. », si manifesta una deficenza di stanziamento di L. 3000

Siccome a' termini della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, non è permesso lo storno di somma da un capitolo all'altro del bilancio, se non in forza di legge speciale, che stante la tenuità della mentovata somma non sarebbe opportuno di promuovere, il Consiglio dei ministri deliberò di provvedere all'emergenza mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della suesposta somma di L 3,000, per portarla in aumento al citato capitolo n. 75

In seguito a tale deliberazione, mi onoro sottoporre all'approvazione della M V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero **6816** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,755,932,93, rimane disponibile la somma di lire 244,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 40ª prelevazione nella somma di lire tremila (L. 3,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 75 « Statistica — Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi agli impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità e medaglie di presenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio suddetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto che autorizza il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 4,000 in aumento al cap. n. 76, del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

SIRE!

Il fondo stanziato al capitolo n. 76: « Statistica. Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavoro di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati », del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1889 90, risulta già insufficiente a far fronte alle spese alle quali è destinato.

Due circostanze speciali concorsero in particolar modo a produrre un tale stato di cose, cioè: il mutamento di metodo, consigliato dall'attuazione del nuovo codice penale, per la raccolta dei dati preliminari relativi alla statistica giudiziaria; e lo scambio avviato con parecchi Stati esteri delle rispettive pubblicazioni statistiche.

Essendo pertanto indispensabile procurarsi i mezzi per provvedere alle ulteriori esigenze ordinarie del servizio, il Consiglio dei Ministri deliberò di accrescere il capitolo predetto della somma di lire 4,000, prelevandola dal fondo di riserva per le spese impreviste, all'appoggio dell'art. 38 della legge di contabilità generale.

A tale effetto il riferente ha l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero **6817** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,758,932,93, rimane disponibile la somma di lire 241,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 41ª prelevazione nella somma di lire quattromila (L. 4,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 76 « Statistica — Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio suddetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

V°, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *del Ministro del Tesoro nell'udienza del 17 aprile 1890 sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 40,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1889-90,*

SIRE!

Per l'esecuzione delle leggi comunale e provinciale, e sulla sanità pubblica e di quella sulla sicurezza pubblica, la quale stabiliva l'impianto delle anagrafi presso le Questure del Regno, non che pel servizio del tiro a segno, fu indispensabile provvedere d'urgenza a forniture straordinarie di registri e di stampati diversi, in modo che alla liquidazione delle relative parcelle risultò una spesa considerevole, superiore alla somma prestabilita per lire 40,000.

Trattandosi di assolute esigenze di servizio, imprevidibili all'epoca della compilazione del bilancio, il Consiglio dei ministri ravvisò l'opportunità di farvi fronte, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, valendosi della facoltà all'uopo concessa dall'art. 38 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Al fine di procedere a tale prelevazione mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, il quale autorizza la prelevazione stessa.

Il Numero **6818** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,762,932,93, rimane disponibile la somma di lire 237,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 è autorizzata una 42ª prelevazione nella somma di lire qua-

rantamila (L. 40,000) da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1889 90, al capitolo n. 85 « Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero dell'Interno — Amministrazione centrale e provinciale »

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6820** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 novembre 1886, n. 4138 (Serie 3ª), che istituisce il Consiglio superiore dei lavori geodetici;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1888, n. 5592 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i lavori planimetrici ed altimetrici, che vengono eseguiti per conto dello Stato, devono in generale essere collegati alle triangolazioni ed alle livellazioni dell'Istituto geografico militare.

Art. 2.

Qualunque rilevamento speciale che abbracci una superficie di 1000 ettari oppure che abbia uno sviluppo longitudinale considerevole, deve essere collegato alla rete trigonometrica dell'Istituto geografico militare.

Art. 3.

Al collegamento coi punti trigonometrici si procede, mediante la determinazione di altri punti trigonometrici od anche poligonometrici, in base alle istruzioni I e II, a questo scopo emanate dalla Giunta superiore del Catasto.

Art. 4.

Qualunque livellazione che venga intrapresa per conto dello Stato e per una lunghezza di oltre 10 chilometri deve essere appoggiata a capistabili inamovibili, scelti debitamente, facili a rintracciarsi e collegati con quelli delle livellazioni eseguite dall'Istituto geografico militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6821** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la deliberazione 26 gennaio 1890 del Consiglio comunale di Camogli, con cui fra altro fu proposto un dazio sopra alcuni generi di consumo locale non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto il parere in data 24 febbraio 1890 della Camera di Commercio ed Arti di Genova;

Visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Camogli, in provincia di Genova, è autorizzato ad esigere un dazio proprio di consumo, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA.

1. Terraglie, cristalli e vetrerie di 1ª classe . .	Quintale	L.	4.50
Vi si comprendono tutti gli oggetti di porcellana, maiolica, cristallo e vetro non compresi nella seconda classe. — Sono esenti i bicchieri, i reomatori per pile ad uso dei telegrafi dello Stato e ferrovie.			
2. Terraglie, cristalli e vetrerie di 2ª classe . .	Id.	»	1.50
Vi si comprendono i lavori ceramici di terra rossa e quelli ordinari ed altri consimili, gli oggetti di vetro nero, di vetro soffiato e le damigiane con veste o senza. — Sono esenti le bottiglie di vetro nero ed i fiaschi.			
3. Carta, cartone di pasta bianca, oscura o colorata per uso comune	Id.	»	8.00
Sono esenti le carte di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative e ferroviarie, la carta striscie per gli uffici telegrafici, la carta bollata, le carte da giuoco, gli stampati ad uso scolastico ed istruttivo, i giornali e gli stampati compresi nella valigia postale.			
4. Carta e cartoni ordinari, compresa la carta da involti	Id.	»	4.00

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F. SEISMIT-DODA.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Palermo, col quale, di conformità al voto manifestato da quella Giunta provinciale amministrativa, propone lo scioglimento della Confraternita della SS. Immacolata in Corleone in causa di gravi irregolarità ed abusi risultati da un'inchiesta;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L' Amministrazione della Confraternita della SS. Immacolata in Corleone è sciolta, e la temporanea gestione sarà affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal Prefetto, con incarico di riordinare entro breve termine l'Amministrazione stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Con R. decreto 6 aprile 1890 è revocato e considerato come non avvenuto il R decreto in data 13 novembre 1881, per la parte che riguarda la reintegraziane nel grado onorario di sottotenente di Colacino Giacinto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 377506 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 30996 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 230, al nome di Lucifora Giovanni di Salvatore, domiciliato in Palermo con la seguente:

AVVERTENZA

« La suddetta rendita è gravata di usufrutto vitalizio a favore « della signora Lucifora *Rosa di Giuseppe*, nubile, domiciliata in Pa- « lermo, dispensandola dall'obbligo di esibire la fede di esistenza alla maturazione delle rate semestrali », è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al detto Lucifora Giovanni di Salvatore, con vincolo di usufrutto a favore di Lucifora *Maria Rosa* di *Salvatore*, con detta dispensa; vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1890

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 195239 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al n. 12349 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 10 al nome di Zerillo Carmine fu Michele, minore, sotto l'amministrazione di Michelangelo Zerillo suo tutore, domiciliato in Napoli.

N. 205120corrisp. al n. 22180 della soppressa direz. di Napoli per lire 5 a favore di Zerillo Carmine u. s.

N. 196164 corrisp. al n 13224 della soppressa direz. di Napoli per lire 5 a favore di Jura Matteo fu Raffaele domiciliato in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Zerillo Carmina fu Michele, minore, e Tura Matteo fu Raffaele, domiciliato in Napoli veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 358053, N 391602 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondenti ai N. 11543 e 45092 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 125 la prima e lire 5 l'altra al nome di Spina Giuseppa ed Antonina fu Filippo, e Spina Giuseppa, Rosaria Filippo e Giovanni fu Giovanni, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Gaetana Intile fu Rosario domiciliati in Valguarnera Caropepe, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Spina Giuseppe, ed Antonina fu Filippo, e Spina Giuseppa, Maria Maddalena, Filippo e Giovanna fu Giovanni, minori, ecc., (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 906636 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1850 al nome di Cerri Valerio, Adele nubile, Elvira moglie di Ricci Vincenzo, Adolfo, Pietro, Marina ed Ernesta, figli del fu Salvatore, i quattro ultimi minori sotto la patria potestà della madre Devoto Pietrina, tutti eredi indivisi del padre, domiciliati in Sarzana, è stata così intestata, riguardo all'Adolfo, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè al nome di *Adolfo* avrebbe dovuto essere sostituito quello di *Giuseppe Rodolfo-Francesco* Cerri come proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

Municipio di Bologna

Concorso per l'anno 1891 al premio Cincinnato Baruzzi nell'arte della musica.

E' aperto il concorso al premio Baruzzi di italiane lire 5,500 devoluto nel prossimo anno, per ragione di turno, all'arte della musica

Per l'ammissione al detto concorso occorre presentare a questo municipio una domanda in carta da bollo da cent. 60 e corredarla dei seguenti documenti autenticati atti a comprovare:

1. Di essere di nazione italiana;
2. Di non superare il 30° anno di età;
3. Di non poter disporre dei mezzi necessari all'esecuzione di opere musicali, che richieggano notevole dispendio.
4. Di avere compiuti gli studi in un liceo o in un Conservatorio musicale, o presso un maestro di chiara rinomanza.

I concorrenti dovranno presentare — la partitura intera d'orchestra e il libretto a stampa o manoscritto di un dramma musicale diviso in più parti di proporzioni adatte a un teatro primario.

Per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti è fatto tempo ai concorrenti a tutto il 31 maggio del prossimo anno 1891, entro il qual termine dovranno essi inoltre esibire il loro lavoro all'ufficio comunale di pubblica istruzione.

I lavori verranno esaminati e giudicati da una Commissione composta di cinque membri scelti dalla Giunta municipale a cui la Commissione stessa presenterà un rapporto del suo giudizio, il quale, risultando almeno per tre voti concordi, sarà definitivo e inappellabile.

Ove la Commissione avesse a giudicare di merito eguale due o più lavori, sarà in facoltà della Giunta o di affidare ad una nuova Commissione il cómpito della scelta, ovvero di ricorrere al giudizio della sorte.

Ai concorrenti non compete alcun diritto a reclamo nè verso il municipio che dichiarasse annullato per qualche irregolarità il concorso, nè verso il giudizio delle Commissioni esaminatrici.

Il premio sarà deliberato al maestro, il cui spartito sarà stato giudicato il migliore fra quelli presentati, e tale che meriti di essere eseguito nel teatro comunale di questa città

Tale premio deve servire per le spese dell'esecuzione, ma ciò che avanzi, detratte queste, toccherà al vincitore, e così l'intero premio, qualora l'impresa si assumesse le spese.

Lo spartito resta di proprietà dell'autore, il quale dovrà dare una copia della partitura d'orchestra al municipio perchè sia conservata nell'archivio del liceo musicale.

Qualora per imprevedute circostanze non potesse l'opera premiata venire rappresentata nel teatro comunale sarà in facoltà della Giunta il permettere che essa sia eseguita, col decoro richiesto da tutte le esigenze dell'arte, in un altro teatro della città.

Dalla residenza municipale, il 17 aprile 1890.

L'assessore anziano
Ç. CARLI.

N. 537.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

Avviso di concorso.

A tutto il 15 maggio p. v. rimane aperto il concorso a tre posti gratuiti a carico del pubblico erario nell'*Istituto di S. Alvise*, per sordomute povere italiane.

Le aspiranti dovranno presentare all'ufficio del R. Provveditore agli studi, entro il suddetto termine e non oltre, i seguenti documenti, con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subìta vaccinazione o sofferto vaiuolo, di sana costituzione fisica, di povertà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del padre o tutore di ritirare la figlia a compiuta educazione, od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarla;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sordità, indicando se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita, e quale sia il grado di sviluppo intellettuale della aspirante.

L'età non può essere minore di anni 6, nè maggiore di 12.

Ogni fanciulla ammessa al concorso potrà essere sottoposta ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico allo scopo di riconoscerne lo stato di salute, e per verificare se essa mostri la richiesta attitudine ad essere istruita ed educata

Venezia, 14 aprile 1890.

Il Prefetto Presidente
BRESCIA-MORRA.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte al Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 2 maggio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . = 760, 6
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 69
Vento a mezzodì . . . . . Sud moderato.
Cielo a mezzodì . . . . quasi coperto.
Termometro centigrado { massimo = 18°, 7. / minimo = 11°, 2.
Pioggia in 24 ore: mm. 4,4.

2 maggio 1890.

Europa leggera depressione centro, pressione alquanto bassa Mediterraneo occidentale, piuttosto elevata Russia centrale ed orientale. Bamberga 755; Mosca 758.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; pioggie moltissime stazioni continentali piuttosto copiose Nord; deboli altrove; venti meridionali qua là in forza; temperatura mite. Stamane cielo coperto Italia superiore generalmente sereno altrove. Venti deboli intorno levante. Barometro 758 Golfo Lione; 759 Nord; 761 a 762 Sud. Mare calmo mosso.

Probabilità: venti deboli specialmente secondo quadrante; cielo vario con pioggie specialmente Nord centro.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 2 maggio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CORSI L., segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri fu incominciata la discussione dell'art. 53.

ALFIERI spiega le parole che ieri ebbe a pronunziare in risposta all'on. Villari.

Ricorda che il Congresso degli Stati Uniti di America stabilì che negli opifici dello Stato sia obbligatorio l'orario di otto ore. Di qui si deve trarre la regola che lo Stato, quando si tratta di cose altrui, lascia salva la libertà.

Gli sembra che le accuse fatte dall'on. Villari contro le opere pie

elemosiniere avrebbero avuta in Senato un'accoglienza ancora migliore se si fossero rivolte contro l'elemosina fatta in occasione di accattonaggio.

Gli pare che lo Stato debba limitarsi a riconoscere e garantire la beneficenza pubblica.

Reputa che le correzioni fatte dall'Ufficio centrale al disegno ministeriale non siano state fatte in misura abbastanza larga.

ROSSI A. è rimasto impressionato dalla rigidezza con cui ieri l'onorevole Villari ha propugnato la soppressione della elemosina. Sta bene l'apoteosi del lavoro, sta bene che si sopprima la elemosina professionale

Ma l'on. Villari ha gettato troppe tenebre sulle istituzioni elemosiniere del medio evo, ed ha proiettata troppa luce sulle istituzioni dell'evo moderno.

Ogni età, anche sotto il punto di vista della carità, ebbe il suo bene e il suo male.

Volendo provar troppo, l'on. Villari è uscito d'Italia ed ha fatto l'elogio delle *work houses* inglesi.

Ora l'oratore non vorrebbe mai che tali istituti si introducessero in Italia.

Le *work houses* non hanno tolto che la carità legale e la tassa dei poveri in Inghilterra prendessero sempre maggiore estensione. E la carità legale datò dall'epoca della soppressione dei conventi.

Si associa all'on. Villari nel far voti perchè scemi in Italia la classe dei mendicanti.

A questo riguardo chiede un'attenuante per Venezia, dove non è ancora liquidato lo strascico di disagi e di disgrazie conseguite alla caduta della repubblica veneta. Le case di lavoro hanno finito il loro tempo.

Devono soltanto esservi delle case di ricovero per i poveri realmente impotenti.

Glorifichiamo pure il lavoro, ma non con discorsi campati sopra nudi ideali, ai quali tutti aderiamo; ma con una buona economia politica!

Chiede se si reputi che quell'altra elemosina che non si fa per la strada, ma magari nelle anticamere dei Ministeri, giovi a rialzare il concetto della dignità umana e del lavoro.

Chiede al ministro se la questua dei frati è proibita. Accattonaggio la questua non è. Essa è pubblica, come sono pubbliche in molti casi le istituzioni alle quali essa serve, e pertanto non cade sotto le sanzioni della legge di pubblica sicurezza. Parla della questua che fanno i *frati bigi* per sostenere le loro numerose istituzioni di asilo, di istruzione, di scuola.

Dice che a questi frati la questua fu effettivamente proibita. Chiede in proposito l'opinione del ministro.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ricorda che l'onorevole Vitelleschi ieri chiese si discutesse su un terreno pratico. Egli aderirà al desiderio dalla pratica trarrà le migliori obbiezioni all'onorevole Vitelleschi. Nel titolo VI, che tratta delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni del fine delle opere pie, sta il punto essenziale della legge, quello che la caratterizza.

Il concentramento delle opere di beneficenza ha parecchi scopi.

Si concentra l'amministrazione di tutti gli istituti che hanno omogeneità e identità di fine per averne un effetto armonico della beneficenza, un'economia nelle spese.

Si concentrano le opere pie così tenui che da solo sarebbero impotenti.

Si concentrano le opere pie che sono nei piccoli comuni.

I frutti della riforma sono molti: economia nell'amministrazione, agevolezza nella sorveglianza e nel controllo.

Adduce delle cifre a suffragare le sue idee.

Vi sono 21,819 opere di beneficenza: hanno un patrimonio di 2 miliardi.

La rendita lorda è di 90 milioni e potrebbe salire a 100 se si avesse una migliore amministrazione.

Le spese salgono a 15 milioni per imposte; 8 milioni di oneri patrimoniali; 17 milioni di spese di amministrazione.

Dei 21,819 istituti, neanche 7000 hanno un patrimonio che basti ai loro bisogni; 10,000 istituti hanno meno di 500 lire di rendita; 4200 non superano la rendita di 1500 lire.

Domanda: questi istituti che hanno una rendita inferiore a 500 lire, quali benefizi possono arrecare all'umanità?

Raccoglieteli, metteteli in mano di una sola amministrazione e li vedrete rendersi efficaci e fare dei miracoli. Argomento più pratico non saprebbe idearsi.

Riguardo alle opere elemosiniere, esse sono 8215 con 180 milioni e con soli 10 milioni di rendita.

Si dichiara contrario all'accattonaggio. L'accattonaggio autorizzato è soppresso.

L'oratore, rispondendo all'onorevole Rossi, ricorda che lo abolì nella sua forma legale, cogli articoli 80 e 81 della legge di pubblica sicurezza.

Non riconosce il diritto al lavoro, ma solo il dovere al lavoro; questo dovere incombe così all'operaio dell'intelligenza, come all'operaio manuale.

Ieri fu una grande giornata nel mondo. Ringraziamo la Provvidenza del modo in cui essa è passata in Italia. L'Italia è il solo paese in cui l'operaio non abbia i vizi che hanno gli operai di altri paesi. E se non vi fossero dei sobillatori, l'Italia non avrebbe nulla da temere.

La questione sociale batte alle porte e bisogna pensare a scioglierla colla previdenza, coll'agevolare il lavoro, collo scemare difficoltà a proprietari e agli industriali, migliorando in ispecie il sistema tributario

Sono questioni complesse che sono tutte fattori del grande problema.

La legge che oggi si discute è di quelle che concorreranno alla soluzione del problema sociale.

Il concentramento degli istituti elemosinieri, la cui rendita oggi si può dire che vada dispersa, ci darà il mezzo di salvare molti veri poveri dalla vergogna e dall'onta dell'elemosina,

L'onorevole Rossi chiese se la questua possa esser permessa.

L'art. 84 della legge di pubblica sicurezza è un'eccezione, non una regola; deve quindi interpretarsi nel senso più restrittivo, limitarsi ai casi speciali.

L'art. 84 non deve esser mezzo a ferire la regola contenuta negli articoli 80 e 81 della legge.

Il concentramento delle opere di beneficenza nei casi detti e per gli scopi accennati fu chiesto nei congressi di beneficenza di Napoli e di Milano (5 settembre 1880).

Il concentramento impedirà la mendicità per professione togliendo gli abusi. Il concentramento, non solo è una necessità ma una provvidenza.

All'onorevole senatore Alfieri che ricordò l'America, osserva che fra l'Europa e l'America vi è un'enorme differenza.

L'Unione americana non ha lo strascico del medio evo, non ha i pregiudizi del cattolicismo, nacque protestante, ha il libero esame.

Là non v'è da distruggere prima, per edificare poi; ma solo da edificare.

Là la civiltà non ebbe origini difficili, nè bisogni di lotte.

Verrà il giorno in cui potremo metterci a paro; ma molto v'è ancora da fare.

Savigny diceva che anche la beneficenza può esser funesta e lo è quando non è educativa, quando alimenta la pigrizia, quando il Governo la lascia vivere con norme antiquate. (Approvazioni).

ALFIERI capisce la concentrazione a scopo di economie d'amministrazione nei casi di aziende industriali e commerciali, non quando l'amministrazione è opera dei privati zelanti, benefici, disinteressati.

Si concentra per fare omaggio a principî aprioristici, non per fare omaggio a idee pratiche.

Trova errato il criterio del reddito in relazione al concentramento; errato quello del luogo in cui esistono le opere pie.

I concentramenti forzati, dove furono fatti, inaridirono la fonte della carità.

All'esempio citato dell'America, che non fu accolto con favore dall'on. Crispi, aggiunge oggi quello dei cantoni liberali della Svizzera, in cui il concentramento forzato o inaridì le sorgenti della beneficenza, o accrebbe le spese d'amministrazione, o subordinò la beneficenza ai criteri di partigianeria politica

Osserva che in America lo spirito del progresso è sentito tanto dai cittadini cattolici quanto da quelli protestanti

Vide istituzioni create da persone religiose che si riformarono sotto la direzione dagli stessi fondatori, secondo gli ideali degli uomini più illuminati d'ogni partito, d'ogni idea religiosa.

Spera che il Senato concederà maggior rispetto alla libertà e allo svolgimento della libertà. (Approvazioni).

PIERANTONI è amantissimo della libertà di parola, ma non crede che si debbano lasciar passare senza risposta certe accuse.

L'on. Alfieri ha detto che l'approvare questa legge sarebbe un dichiarar guerra al sentimento religioso ed alla libertà.

Osserva come il progetto si coordini a tutta la nostra legislazione ed in particolare alle prescrizioni del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza i quali vietano la mendicità.

Consenta l'on. Alfieri che alle disposizioni repressive corrispondano le disposizioni preventive.

Se finora la legge avesse dovuto applicarsi letteralmente, non vi sarebbero stati pretori e carceri a sufficienza per tutti i mendicanti che esistono in Italia.

È col concentramento che si provvederà specialmente a sopprimere la mendicità, secondo le norme della giustizia e della civiltà.

Cita da un libro di Nicomede Bianchi alcune notizie intorno a ciò che fu fatto in Piemonte per sradicare la mendicità.

Dice che oramai la carità deve, se si vuole che risponda ai nuovi bisogni, prendere nuove forme, e prega l'on. Alfieri a ritenere che quelli che voteranno il progetto non meritano le sue censure, poichè anche per essi i convincimenti sono frutto di lungo studio e di profonda abnegazione.

ALFIERI afferma che non disse una sola parola d'antipatia alla religione e invoca la testimonianza di tutti i colleghi.

COSTA, relatore. Gli si chiese dall'on. Rossi se saranno concentrate certe istituzioni che vivono di questua Risponde citando l'art. 59, senza aver bisogno di definire la questua.

All'on. Vitelleschi osserva che le sue critiche sono dirette al disegno ministeriale, non all'ufficio centrale. Gli sembra che gli emendamenti proposti dall'on Vitelleschi risuscitino quei pericoli, quelle incertezze che l'Ufficio centrale volle distruggere.

PRESIDENTE domanda all'on. Vitelleschi se egli mantenga il suo emendamento all'art. 53.

VITELLESCHI dichiara che insisterà su quello all'art. 55.

Riconosce che l'on. Crispi parlò praticamente e in qualche parte molto bene; ma soggiunge che egli non combattè mai il concentramento, sibbene il modo del concentramento.

Abbandona a malincuore l'emendamento all'art. 53.

La mendicità e la elemosina, pur troppo, ci saranno sempre: anche gli on. Crispi e Villari lo ammisero in certi casi; aggiunge che non sempre a chi ha bisogno si può offrire il lavoro, che non tutti i validi possono fare a meno, in certe contingenze, del soccorso della carità.

Ha più fiducia nello spirito indefinito di beneficenza dell'uomo che nell'opera dello Stato.

Lo Stato fa benissimo ad organizzare la carità legale, ma fa male a sostituire la *routine* all'affetto.

Le statistiche citate dall'onorevole Crispi attestano la verità di ciò che egli disse: esservi cioè numerose opere pie senza patrimonio apparente, ma che vivono e funzionano benissimo per la carità, perchè c'è chi se ne occupa con zelo e che non se ne occuperà più avvenuto il concentramento, che ne distruggerà la personalità.

Nessuno rispose a ciò che egli disse, che cioè si feriscono a morte, senza ucciderle, numerose istituzioni.

Chiede non si liquidino d'un colpo tutte le opere pie, mentre questo lavoro non si può, non si deve fare che con ponderata lentezza.

Non disconosce i miglioramenti introdotti dall'Ufficio centrale, di cui anzi loda l'opera; ma osserva che malgrado quest'opera le sue obbiezioni hanno ragione d'essere.

La civiltà americana è frutto dell'Europa che contribuì a farla con diciotto secoli di lotte e di lavoro.

Il passato incombe sull'Europa anche con i suoi guai; ma intanto la libertà è quella che generò l'America attuale, mentre l'Europa è sempre tormentata dall'eccessivo ingerimento dello Stato.

Prega si accolga il suo emendamento all'articolo 55 che eviterà un colpo mortale alla carità privata.

PETRI chiede all'Ufficio centrale se le riforme proposte ora lasciano intatta la materia di cui si tratta all'art. 100, perchè, se non fosse così, vorrebbe si discutesse ora su quella materia, onde non gli si opponesse poi allora la pregiudiziale nascente dalla approvazione degli articoli che ora sono in discussione.

ROSSI A. si dichiara soddisfatto delle spiegazioni dategli dal presidente del Consiglio e dal relatore.

COSTA, relatore, dichiara che votando le disposizioni del capo VI non si costituisce alcuna pregiudiziale riguardo alle disposizioni dell'art. 100.

PETRI è contento di questa dichiarazione.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 53 che viene approvato nei termini seguenti:

Art. 53.

Sono *concentrate* nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Dovranno pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 54 seguente:

Art. 54.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuovere l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

d) sussidii temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia;

e) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone e l'ufficio centrale accetta che l'art. 54, primo comma, prima delle parole « all'uno o all'altro, ecc. » si ponga l'avverbio *preferibilmente*.

ROSSI A. parla sul comma *d* dell'articolo 54 e propone l'emendamento seguente: dopo le parole « la necessità » si dica « derivante da condizioni straordinarie o di temporanee malattie ».

L'emendamento è appoggiato.

COSTA, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole ministro, nonchè quello del senatore Rossi A. che è accettato anche dall'onorevole Crispi.

L'art. 54 è approvato cogli emendamenti proposti dal ministro.

Approvasi l'art. 54.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 55 del seguente tenore:

Art. 55.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, della quale sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possa costituire l'amministrazione o la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale essa ha la sede principale.

VITELLESCHI propone che al primo comma di quest'articolo e al capoverso lettera *a* del medesimo si sostituisca l'emendamento seguente:

« Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 5000 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che sieno conservate in separata amministrazione ».

TOLOMEI, propone il seguente emendamento:

Aggiunta alla lettera *a*:

« Possono essere eccettuate dal concentramento quelle istituzioni di beneficenza le quali, sebbene non abbiano una rendita netta superiore alle 5000 lire, sono però rappresentate ed amministrate da altri enti morali o da altre opere pie più importanti e non soggette al concentramento ».

Ne dimostra la opportunità.

Il concentramento sarà inutile infatti nei casi di cui egli parla.

COSTA, relatore, non può accettare questo emendamento.

Ritiene che l'art. 59 potrà provvedere alle eventualità contemplate dall'onor. Tolomei; ma è inopportuno porre un principio generale che può tornare dannoso, per esempio, quando una istituzione ospitaliera amministri un lascito di pubblica istruzione.

Osserva all'onor. Vitelleschi che si appagherebbe della sostituzione della parola *possono* alla parola *sono*, che, in queste condizioni, i voti dell'Ufficio centrale, in sostanza collimano coi desiderii dell'onorevole Vitelleschi. Laonde non ne accetta l'emendamento.

TOLOMEI non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Vitelleschi, che non è approvato.

Approvasi poi l'art. 55 nel testo dell'Ufficio centrale.

Sono poi approvati senza modificazione i seguenti altri articoli del progetto:

Art. 56.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 57.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti articoli 55 e 56 le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 58.

Non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità preveduto negli articoli 55 e 56, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 57:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano almeno 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Art. 59.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di precedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 60.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

Art. 61.

L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi Consigli comunali, udito il Consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del Consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa darà il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 62.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, sarà dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

A questo articolo l'on. Massarani propone il seguente emendamento:

Dopo le parole: *sentito il Consiglio di Stato*, aggiungere: *sul parere favorevole di esso*. ecc.

COSTA, relatore, dichiara di non poterlo accettare perchè il disegno contiene garanzie ancora maggiori.

MASSARANI ritira il suo emendamento.

L'art. 62 è approvato.

Sono poi approvati nel testo proposto dall'Ufficio centrale, accettato dal Ministero, gli altri articoli seguenti:

Art. 63.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi, o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, dovrà risultare da uno stato nominativo.

Art. 64.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione non compresa negli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, spetta la iniziativa alla amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 61.

Art. 65.

Quando i Consigli comunali o provinciali, o le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte potranno essere fatte dal prefetto.

Art. 66.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

Art. 67.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, saranno pubblicate ai termini dell'art. 33, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati potranno presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse esprimeranno parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

Art. 68.

Le proposte che il prefetto formoli d'ufficio ai termini degli art. 62 e 65, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, dovranno, prima di esser sottoposte all'esame del Consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni interessate, giusta l'art. 61.

Della comunicazione sarà dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette dovranno essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gl'individui od enti morali interessati potranno presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale dovrà trasmetterle al Consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 69.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La destinazione delle rendite delle istituzioni di beneficenza soggette a trasformazione, sarà fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o delle frazioni di essi cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 70.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 61, 62, 67 e 68.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 61.

Art. 71.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o d'una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° Che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° Ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° Ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

Art. 72.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di 5 anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Art. 73.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 74.

Le norme stabilite nei precedenti articoli saranno applicate in tutti i casi nei quali i comuni, e provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 75.

Nè le congregazioni di carità, nè altre istituzioni pubbliche di beneficenza, possono, se dispongano dei mezzi necessari, rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 76 seguente:

Art. 76.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale per la rivalsa verso i Governi esteri provvederà secondo le convenzioni internazionali.

FECILE ricorda che su questo punto è viva una questione circa le spese di spedalità che pagano le provincie mantovane e venete all'Impero austro-ungarico.

Vi è sull'argomento una promessa del ministro ed una petizione delle provincie interessate. L'ufficio centrale non risolse la questione.

L'oratore fa la storia dei trattati internazionali del 1850, del 1861, del 1866 sull'argomento.

In base a che lo Stato italiano si fa esattore dell'Austria costringendo i comuni a pagare?

L'importo di questa spedalità sorpassa di poco le 100 mila lire; ma 45 mila lire gravano su alcuni comuni della provincia d'Udine e specie su alcuni fra i più poveri.

Cita in proposito degli esempi che attestano l'ingiustizia delle spese spedaliere. Si noti che non è lecito ai comuni gravati il ricorso ai tribunali; che invano si reclamò fino ad ora, in via amministrativa e davanti al Parlamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dall'interno, riconosce l'importanza della questione sollevata dall'on. Pecile. Gli sembra che la materia possa essere più convenientemente trattata nella legge sugli ospedali che sarà presto presentata.

Il consiglio di Stato diede pareri in senso diverso.

Vedrà di trattare colle potenze estere per cercar di sciogliere la questione con una convenzione internazionale.

Se ciò non riescirà, vedrà di risolverla con una legge speciale.

PECILE ringrazia il ministro; teme tuttavia che l'attendere una legge farà perdere molto tempo.

Crede che le trattative diplomatiche riusciranno molto bene.

Assicura che l'Italia non paga spedalità ad altri Stati che all'Austria, e ciò a causa delle normali già accennate.

Approvansi l'art. 76 e l'art 77 che è il seguente:

Art. 77.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

E' fatta eccezione per le istituzioni che per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di una istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decaderà dall'ufficio e sarà punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

Si procede all'art. 78 così formulato:

Art. 78.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque oltre vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889.

Con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge

In tutti i casi contemplati nel presente articolo, il ricorso dovrà esser presentato nel termine di due mesi dalla notificazione del provvedimento alle rispettive amministrazioni.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accenna alle divergenze fra il testo proposto dall'Ufficio centrale e quello del progetto ministeriale,

Dimostra che questo preferiva abbandonarsi al diritto comune.

Prega l'Ufficio centrale di togliere dall'articolo l'ultimo comma che stabilisce avere il ricorso effetto sospensivo.

CALENDA propone che al comma secondo, invece di « deliberazione approvata », si dica « deliberazione presa ».

COSTA, relatore, è dolente del dissenso fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Reputa che tale dissenso nasca da un malinteso. L'Ufficio centrale non può recedere dal testo proposto.

Prega l'onorevole ministro di modificare alcuni suoi apprezzamenti.

Circa al merito della questione osserva che si era davanti ad una legge che inceppava di troppo l'azione del Governo.

L'Ufficio centrale tolse il vincolo del parere del Consiglio di Stato, sostituendo la garanzia del ricorso.

Ma questa garanzia è inutile, se non si mantiene qui l'ultimo comma proposto all'art 78.

Di questo comma deve anzi essere lieto il Ministero perchè così si trova al coperto da ogni responsabilità.

Il paese, rassicurato ormai, dall'opera del Senato circa questa legge, attende ancora ansiosamente di essere assicurato sull'esecuzione di essa.

A questo scopo mira l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Il relatore lo raccomanda prima al Governo, poi al Senato. (Vive approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno Il ragionamento del relatore prova troppo e quindi prova nulla. Il progetto contiene altre garanzie che non sia quella del ricorso al Consiglio di Stato,

Il ricorso deve partire dal corpo che dev'essere concentrato, poi intervengono il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio di Stato, la firma del Re.

Non basta; vi è ancora l'azione popolare.

Il Consiglio di Stato agisce come Cassazione Ora il giudizio in Cassazione non ha di regola mai effetto sospensivo.

Si tratta di sconvolgere dei principii generali.

Se al Consiglio di Stato si dà autorità di sospendere l'atto amministrativo, l'interessato ricorrerà sempre.

Si creerà quindi un nuovo indugio agli scopi cui mira la legge.

Fa notare al Senato quanta remissibilità il Governo abbia recato in questa discussione.

Per ragione di compenso chiede che l'Ufficio centrale non insista nella sua modificazione.

Le leggi si fanno dalle due Camere. Desiderebbe che questo progetto non dovesse tornare al Senato per questo articolo e forse per qualche altro e che ci si trovasse in una condizione la quale impedisse che un progetto di tanta importanza non potesse essere definitivamente approvato nella attuale legislatura

AURITI appoggia l'emendamento dell'Ufficio centrale. Dimostra che non lo combattono affatto le argomentazioni che l'onorevole Crispi desunse dagli effetti dell'azione popolare

È vero che il ricorso in Cassazione di regola non sospende l'esecuzione; ma vi sono casi eccezionali.

La necessità dell'emendamento nasce dalla importanza della questione che è sottoposta al Consiglio di Stato.

Qui sta l'unica, vera efficacissima garanzia.

PARENZO riassume le ragioni addotte da una parte e dall'altra.

Nell'intento di appianare la difficoltà propone di trovar un mezzo per cui il ricorso si presenti con tali garanzie da meritare sempre l'effetto sospensivo.

Le persone cui l'articolo dà facoltà di ricorrere sono tante che ogni ricorso sarà seguito da un processo.

Vorrebbe riservato l'effetto sospensivo pei ricorsi presentati dalle persone contemplate nella 2ª parte dell'art. 78.

Desidera che il suo emendamento concilii le divergenze.

PACCHIOTTI propone che l'Ufficio centrale ed il signor ministro tengano una riunione per vedere di trovare un componimento, il quale agevoli la risoluzione della difficile questione insorta.

PRESIDENTE da lettura dell'emendamento formulato dall'on. Parenzo e di un altro emendamento Calenda cui dà la parola per svolgerlo.

CALENDA propone un emendamento per « ridurre della metà i termini per la produzione e la discussione del ricorso ».

Così si conciliano le esigenze dell'Ufficio centrale e le preoccupazioni del Governo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'emendamento Calenda. (Bene).

COSTA, relatore, osserva che l'emendamento Calenda non altererà il principio dell'emendamento dell'Ufficio centrale e quindi lo accetta.

PARENZO ritira il suo emendamento.

PACCHIOTTI ritira la sua proposta sospensiva

I due emendamenti proposti dall'on Calenda sono approvati e con essi è pure approvato l'art. 78 nel suo complesso.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta successiva, con preghiera ai signori senatori di volersi riunire negli Uffici domani al tocco per l'esame di un progetto di legge.

La seduta è levata alle ore 6 e 20

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 2 Maggio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,20.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

TORRACA chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione n. 4674 e inviata alla Commissione che esamina il disegno di legge per l'istruzione primaria.

Svolgimento di una interpellanza.

CAVALLOTTI, a nome anche dell'on. Maffi, svolge la seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono interpellare l'on. ministro dell'interno sui gravi disordini provocati dalle misure dell'autorità politica di Milano. »

Dice che l'Italia aveva, meno d'ogni altro paese, ragione d'allarmarsi della dimostrazione di ieri, sia per la tempra morale degli operai italiani, sia per la condizione speciale delle nostre industrie: e in ogni modo mai all'allarme doveva sostituirsi l'arbitrio.

Dal riassunto dei telegrammi pervenuti da ogni parte d'Italia, risulta che la giornata d'ieri passò calma e tranquilla; e spera che il Governo non spingerà l'immodestia fino al punto di dire che ciò fu merito suo. Il merito fu tutto delle moltitudini che erano disposte alla calma, e che solamente in qualche luogo insorsero di fronte alla provocazione delle misure prese dal Governo.

Ricorda in proposito le decisioni prese dagli operai di Milano, dove il partito di resistere fu preso solamente quando giunsero gli ordini del Governo, e legge telegrammi intorno agli incidenti ivi avvenuti per indurne che furono solamente provocati dall'inutile sfoggio di forza. Spera che il sotto-segretario di Stato vorrà aprire finalmente gli occhi e meditare sulla via sulla quale lo si trascina. (Bene! all'estrema sinistra).

PANTANO, avendo presentato un'interpellanza sui disordini accaduti ieri a Catania, desidererebbe svolgerla tosto.

PRESIDENTE osserva che il regolamento si oppone.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, ha sempre considerato il mantenimento dell'ordine pubblico come mezzo imprescindibile di progresso e di libertà.

Non ammette quindi che si possa confondere la tutela dell'ordine con le aspirazioni degli operai; si può secondare e favorire queste aspirazioni senza consentire il disordine e la violenza. (Bene!).

Il Governo infatti ha vietato soltanto le riunioni pubbliche nelle vie e nelle piazze; ed i risultati hanno dimostrato che quel divieto fu una provvida tutela (Bene!).

Non si meraviglia che coloro biasimarono prima, oggi attribuiscano ad esso i pochi disordini che si sono verificati.

Ma, data quella disposizione, era troppo naturale che si dovesse anche osservare con quella prudenza ch'è norma costante per gli ufficiali della pubblica sicurezza

E le relazioni ufficiali, di cui dà lettura, dimostrano che da quella prudenza non si è allontanata l'autorità di pubblica sicurezza in Milano.

Nelle relazioni stesse si deplora la trasmissione di telegrammi privati dei quali il prefetto, avutane notizia, risponde che non sa se più biasimare la falsità o la leggerezza banale (Senso) e che non ne ha impedito la trasmissione perchè non ne metteva il conto. (Si ride).

Se il Prefetto ingannasse il suo Governo, non sarebbe degno di rimanere al suo posto; onde egli deve essere convinto che la esposizione fatta dal prefetto è la verità (Approvazioni).

Per appagare poi il desiderio dell'on. Pantano, dà lettera di un telegramma del prefetto di Catania dal quale risulta che in quella città non avvenne nessun disordine.

CAVALLOTTI deplora che si siano letti telegrammi nei quali si offende il carattere dei privati cittadini, e ricorda una crisi seguita qui per la lettura di un telegramma privato.

NICOTERA domanda di parlare (Ilarità).

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non ha letto telegrammi privati!

CAVALLOTTI crede che non si possa distinguere tra telegrammi privati e telegrammi di funzionari governativi, come crede che non si possa prestar troppa fede a chi ha interesse di difendersi (Rumori a destra e al centro) in confronto dell'attestazione di cittadini disinteressati e testimoni oculari.

PRESIDENTE. Non c'è difesa dove non c'è accusa.

CAVALLOTTI. La mia interpellanza è un'accusa.

PRESIDENTE. Non vi può essere accusa senza prove

CAVALLOTTI legge un telegramma dal quale risulterebbe inesatte le informazioni del prefetto; perchè in esso si annunzia che la *Perseveranza* dà notizia di un'inchiesta apertasi sul contegno delle guardie che hanno sguainato le daghe (Commenti).

Indi dà lettura di altri telegrammi per dimostrare che negli altri paesi, anche meno liberali dell'Italia e dove i pericoli erano ben maggiori, si è lasciata ieri maggiore libertà che da noi.

Si riferisce poi alle opinioni espresse dall'onorevole Fortis in simili occasioni; opinioni che contradirebbero a quelle che ora esprime e pone in atto. (Commenti).

Non può quindi dichiararsi soddisfatto; ma per le ragioni espresse l'altro giorno dall'onorevole Maffi non vuol dare occasione al Governo di sentirsi dire di sì dalla maggioranza della Camera.

IMBRIANI. Le minoranze sono l'avvenire!

BONGHI non sempre!

CAVALLOTTI. Ma i Comizi stanno per unirsi e si vedrà se daranno ragione a quelli che si son mostrati meno liberali di coloro che di poco liberalismo avevano fama.

NICOTERA parla per fatto personale

Egli si dimise una volta da ministro quantunque la sua condotta fosse stata approvata dalla Camera. Egli, in seguito ad interpellanze sorte sopra un errore di un impiegato, difese il Governo, e si dimise dopo.

Il Governo deve sempre cuoprire i suoi funzionari, o, se legge documenti in rapporto ad essi, deve anche dire quali provvedimenti abbia presi.

Le informazioni date dai prefetti non devono leggersi alla Camera. Ciò può dar luogo a gravi inconvenienti non solo, ma il Governo viene a cuoprirsi dietro di esse.... (Commenti).

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno. Il Governo non si è mai valso di questi mezzi!

PRESIDENTE invita l'oratore a non escire dai limiti del fatto personale.

NICOTERA. Il Governo non è ben servito, per la pubblica sicurezza, perchè non spende i fondi segreti a quello scopo... (Vive interruzioni del sotto segretario Fortis).

PRESIDENTE con forza) invita nuovamente l'oratore a restringersi al fatto personale

NICOTERA si riserva di parlare della questione sul bilancio dell'interno.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, non ha letto i telegrammi del prefetto di Milano per cuoprire la responsabilità del Governo, ma per porre in confronto i fatti in essi esposti coi fatti affermati prima nella Camera.

Questo non si chiama sfuggire alla responsabilità. Nè può essere incluso in questa quistione il modo come sono spesi i fondi segreti; i quali non possono servire a compensare il prefetto di Milano per le sue informazioni...

NICOTERA. Non voleva dire questo. L'onorevole Fortis mostra di non capire.. (Rumori)

PRESIDENTE invita l'onorevole Nicotera a spiegarsi.

NICOTERA dichiara che la sua non è stata che una figura rettorica.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno Se non è quello, allora l'onorevole Nicotera potrà spiegarsi meglio in altra occasione.

Replicando poi all'onorevole Cavallotti, afferma che il telegramma del prefetto risponde ad un telegramma del Governo che domandò appunto informazioni in seguito ai noti telegrammi dell'onorevole Cavallotti. (Commenti).

Alle osservazioni fatte dall'onorevole Cavallotti circa i provvedimenti presi dai vari Governi in questa circostanza, risponde che neppure in Inghilterra si è lasciata intera libertà di riunione; ed è stata prescritta una via determinata per recarsi al luogo concesso.

Chiede perchè l'onorevole Cavallotti abbia trascurato di parlare della Francia e della Germania fra gli esempi da lui dati; tanto più che si tratta di paesi dove le questioni operaie sono più vive.

L'onorevole Cavallotti ha cercato di porlo in contraddizione riferendo ed illustrando parole dette in analoga occasione da lui; ma egli affermò anche che tutto dipendeva dalla fiducia che si poteva avere nel Governo nel sostenere le ragioni dell'ordine pubblico nel miglior modo, subordinando anche a ciò il diritto di riunione. Ora è dovere del Governo di giudicare dei casi che assolutamente importano questa necessità: della quale la Camera è ultimo giudice.

Le manifestazioni operaie, finchè pacifiche, sono guardate con simpatia dal Governo che può farsi un criterio dei bisogni nuovi. Ma gli interessi delle classi operaie devono essere collegati a quelli di tutte le altre classi

In questo stà e può solamente consistere il vero progresso della nazione e della società.

NICOTERA con la espressione da lui prima usata non ha avuto intenzione offensiva o scortese; ha solo voluto dire che l'onorevole Fortis usa uno dei modi concessi a chi difende una causa.

Nella questione dei fondi segreti egli non ha mai voluto alludere al prefetto di Milano, i cui telegrammi non dovevano essere letti. Organizzando bene il servizio dei confidenti al Ministero, esso potrebbe avere il vero criterio dei bisogni.. (Commenti e rumori).

PRESIDENTE invita l'oratore a non allargare la discussione.

NICOTERA rinunzia a parlare.

CAVALLOTTI non crede che in telegrammi di funzionari si possano ammettere espressioni offensive di smentita verso le affermazioni di cittadini.

L'onorevole Depretis punì severamente altra volta un funzionario che mandò smentite, riconosciute poi insussistenti Ricorda come sia venuto in chiaro che i fatti dell'8 febbraio furono narrati dal banco dei ministri in modo inesatto.

L'onorevole Fortis lo ha rimproverato di non aver citato gli esempi della Francia e della Germania.

Ma il divieto assoluto delle riunioni non ci è stato che in Italia, ed è in Italia che si sono violati i luoghi privati per sciogliere le riunioni degli operai.

Potevamo dare spettacolo di libertà ed abbiamo mostrato che l'arbitrio è maggiore fra noi che fra altri, non valeva la pena che per raggiungere questo risultato l'onorevole Fortis sedesse a quel banco.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, non replica all'onorevole Cavallotti, però deve asserire che i fatti dell'8 febbraio si svolsero nel modo come furono asseriti dal presidente del Consiglio.

CAVALLOTTI replica dicendo che un recente processo ha mostrato i fatti sotto altra luce.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, insiste nelle sue affermazioni.

PANTANO parla per fatto personale sul telegramma da Catania, che il sotto-segretario di Stato ha letto. Non parlerà lungamente, però deve esporre i fatti di Catania.

PRESIDENTE interrompe l'onorevole Pantano perchè si scosta dal fatto personale.

PANTANO presenterà una nuova interpellanza su questo argomento.

PRESIDENTE dice che leggerà in fine di seduta la nuova interpellanza dell'onorevole Pantano.

PANTANO la ritira.

IMBRIANI si meraviglia che quest'oggi l'onorevole Fortis non abbia ricevuto mandato di rispondere alla sua interpellanza. Siccome uno svolgimento ritardato non sarebbe opportuno così la ritira. (Avviene uno scambio di interruzioni vivaci fra il deputato Imbriani e il deputato Bonghi. Il presidente dichiara che non avendo intese le parole pronunciate, debbono essere cancellate dal Resoconto ufficiale)

Presentazione di una relazione

PLEBANO Presenta la relazione sul disegno di legge per il computo delle pensioni agli impiegati dello Stato.

Seguito della discussione dei capitoli del bilancio d'agricoltura.

GARELLI continua a parlare sul capitolo 12, replicando a quanto ha detto ieri il ministro che fu anche appoggiato dall'on Cavalletto. Dice che sì l'uno che l'altro hanno ammesso in parte la mancanza d'indirizzo pratico nelle scuole superiori d'agricoltura; l'on. Cavalletto dice che come per le scuole d'applicazione degli ingegneri basteranno a dare l'indirizzo pratico i viaggi d'istruzione.

Il paragone non è esatto, bastano pochi giorni per rendersi ragione di una macchina, di uno opificio, mentre ci vogliono mesi ed anni per comprendere come funzioni un sistema agricola in un podere; la natura è il più complicato dei meccanismi.

Cita in proposito un brano di un libro del direttore della scuola di Portici, nel quale è detto che nelle scuole agrarie inglesi s'insegna l'agricoltura, nelle italiane le scienze agronomiche, e fa rilevare quanta parte abbia l'insegnamento pratico nelle scuole agrarie inglesi.

L'espediente quindi suggerito dall'on. Cavalletto non è sufficiente a dare ai nostri giovani una sufficiente pratica agraria.

L'on. ministro ieri asserì che lo studio pratico sperimentale non manca nelle scuole agrarie. Sorvolò sulla scuola di Milano, che non ha che un campo di due ettari, che appena è visitato due volte l'anno dagli studenti, e magnificò quella di Portici, alla quale è annesso un bosco di trenta ettari e dieci ettari di terreno coltivato.

Or questi dieci ettari non sono certo sufficienti per fare i necessari esperimenti e di più sono terreni eccezionali, un vero trionfo della cultura che ha trasformato delle sterili lave, quindi non possono fornire un criterio della maniera come economicamente e scientificamente si dirige un podere.

Cita l'esempio delle scuole agrarie di Gembloux, di Hohenheim e di Bonn, che sono fornite di poderi di 65, di 200 e di 300 ettari.

Del resto che l'insegnamento della scuola di Portici manchi d'indirizzo pratico è riconosciuto dagli stessi studenti, è riconosciuto dal ministro, che manda gli allievi delle scuole superiori a fare il tirocinio pratico, dopo che sono addottorati, nei piccoli poderi annessi alle scuole agrarie secondarie.

L'oratore non si dissimula che alle sue proposte si opporrà la difficoltà finanziaria, però v'è il modo di superar anche questa e cita l'esempio dell'accademia agraria di Gettinga, nella quale gli alunni sono ammessi a fare la loro pratica ed anche i loro esperimenti in un vasto podere privato, mediante un piccolo compenso, che si dà al proprietario.

Cita anche l'esempio degli Istituti agrari francesi, e replica all'ono-

revole ministro, il quale ha contradetto l'esattezza delle cifre adotte dall'oratore sul numero degli allievi delle scuole agrarie superiori, dimostrando con altre cifre come il numero di questi alunni sia in reale decrescenza.

Il ministro ha detto che la diminuzione degli studenti è dovuta al fatto che si tolse alle scuole di Portici e Milano la facoltà di conferire il titolo dottorale; il che è stato un errore, perchè il titolo di dottore vi attirava molti giovani di famiglie agiate e inoltre conferisce il diritto di fare perizie; se si voleva mutare il titolo bisognava adottare quello di ingegneri agronomi per i licenziati di queste scuole agrarie.

Non si indugierà di più ma esprime la sua profonda convinzione che come la clinica fa il medico così solo il podere può formare lo scienziato agricoltore (Bene!)

RIZZO prende atto delle dichiarazioni di ieri del ministro circa il carattere speciale della scuola di viticoltura di Catania, non diretta a far concorrenza alle scuole enologiche esistenti.

Parla di quella di Conegliano, dimostrando che diede ottimi frutti. Ringrazia il ministro degli elogi prodigati a quella scuola.

Accenna alla necessità di dare diritto a pensione ai maestri delle scuole agragrie, anche prima del 1866.

CAVALLETTO replica a quanto ha detto l'onorevole Garelli sulla mancanza di cultura pratica nelle nostre scuole agrarie, dice che finchè ci sono dei grandi proprietari intelligenti come i Cavour ed i Ricasoli la nostra agricoltura potrà prosperare.

CASATI fa delle raccomandazioni relative alla stazione agraria di Milano.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, non si aspettava una nuova requisitoria dell'onorevole Garelli sulle scuole superiori agrarie la condizione delle quali non è così disperata come crede l'onorevole Garelli.

L'oratore non ha detto ieri che l'istruzione pratica sia deficiente, ha semplicemente asserito che essa, come è troppo naturale, può essere perfezionata.

La scuola superiore di Vienna non ha podere modello, quella di Berlino ne ha uno piccolo; poichè, come è giusto, gli Istituti superiori agrari debbono avere un indirizzo principalmente scientifico.

Del resto egli non esclude che col tempo le scuole di Portici e di Milano possano essere dotate di vasti poderi: ma per ora le condizioni del bilancio non consentono di fare questa spesa.

Fa osservare che le scuole superiori nostre furono assai di recente riordinate; occorre quindi attendere qualche tempo per giudicare degli effetti di questo riordinamento.

In tali condizioni egli prega l'onorevole Garelli di ritirare il suo ordine del giorno o almeno di convertirlo in una raccomandazione e di prendere atto delle sue dichiarazioni.

Dichiara che terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Casati.

GARELLI non crede possibile dissociare la scienza della pratica, ed è da questo convincimento che sono ispirate le sue proposte per riordinare le scuole superiori di agricoltura.

E' dolente che il ministro non abbia accettato il suo ordine del giorno, il quale non ha nessun significato di censura al Governo.

Lo modifica in questo modo:

« La Camera confida che il Governo darà opera a completare le scuole agrarie superiori in modo che esse valgano ad impartire oltre l'istruzione scientifica e tecnica anche la pratica necessaria a formare abili professori per le scuole pratiche d'agricoltura ed esperti direttori di aziende rurali ».

LUZZATTI ricorda con quali intendimenti furono istituite le nostre scuole superiori di agricoltura, le quali si volle che corrispondessero alle sezioni agrarie dei politecnici tedeschi.

Ora coll'ordine del giorno dell'onorevole Garelli si inviterebbe il Governo a modificare radicalmente questi Istituti; egli perciò non può approvarlo.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, per evitare ogni dubbio prega l'on. Garelli di non insistere.

LANZARA, relatore, invita l'on. Garelli a convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione al Governo.

GARELLI risponde all'onorevole Luzzatti che il suo ordine del giorno è ampiamente giustificato dalla discussione che si è fatta alla Camera. Però egli crede conveniente di accogliere l'invito del ministro e della Commissione, e ritira il suo ordine del giorno prendendo atto delle dichiarazioni del Governo (Approvazioni)

(Sono approvati i capitoli 12 e 13)

FRANCHETTI a proposito del capitolo 14 domanda che sia ristabilito il sussidio alla scuola di Città di Castello.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, promette che ristabilirà il sussidio

FRANCHETTI prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia.

LANZARA, relatore, propone in conseguenza di questo sussidio che lo stanziamento del capitolo 14 sia aumentato di lire 2,000.

(E' approvato il capitolo 14 in lire 116,850 e sono approvati i capitoli sino al 18).

RUBINI a proposito del capitolo 19 parla di una malattia nuova nella foglia del gelso, e domanda al Governo che cosa intenda fare per distruggerla o per arrestarne la diffusione.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, dice che il Governo ha già ordinato che si facciano degli studi su questa malattia.

Appena gli studi saranno compiuti il Governo deciderà quali misure converrà prendere.

Proposte sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che sia iscritta nell'ordine del giorno di lunedì la relazione sulla elezione contestata del secondo collegio di Cremona.

(Così è stabilito).

SEISMIT DODA, ministro delle finanze, propone che l'interpellanza rivolta a lui dall'on. Imbriani sull'acquisto dei tabacchi sia svolta domani in principio di seduta

IMBRIANI consente e domanda se domani potrà essere presente l'onorevole presidente del Consiglio per rispondere ad un'altra sua interpellanza.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che domani sarà trattenuto nell'altro ramo del Parlamento dalla discussione di un disegno di legge.

IMBRIANI dichiara che le parole vivaci da lui rivolte mentre si discuteva l'interpellanza Cavallotti all'on. Bonghi, egli le deplora, ed è dolente di averle pronunziate (Approvazioni).

Questa dichiarazione sente il dovere di fare, avuto riguardo all'età, al grande ingegno ed alla coltura dell'on Bonghi, il quale è decoro del Parlamento. (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE si compiace di queste spontanee dichiarazioni, le quali mentre rendono omaggio alla integrità della vita, all'alto ingegno ed al patriottismo dell'onorevole Bonghi, sono una prova della generosità d'animo e della delicatezza del deputato Imbriani (Approvazioni).

Comunicasi una domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE legge questa interrogazione del deputato Napodano:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'Interno sulla circolare ministeriale del 10 maggio 1889 circa l'applicazione degli articoli 20 e 68 della legge sulla pubblica sanità. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, risponderà a questa interrogazione dopo che saranno svolte le altre iscritte nell'ordine del giorno.

NAPODANO consente.

La seduta termina alle 7.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 1. — La città ha l'aspetto ordinario. Nessuno sciopero Tutte le botteghe sono aperte, meno qualche gioielliere.

Mancano pochissimi operai all'arsenale.

Pochi gruppi di muratori sono rimasti nei villaggi nativi, forse per infondato timore di disordini.

Oggi non si pubblica nessun giornale.

Piove.

PALERMO, 1. — Al [illegible], 200 operai percorsero silenziosi la via V. E. Un dimostrante in prima fila tentò di fare un segnale sventolando un fazzoletto rosso Allora fu sciolto l'assembramento senza incidenti e con pochi arresti Molti negozi chiusi: città tranquilla

MESSINA, 1 — Città tranquillissima: tutti gli operai lavorano. Questa sera vi sarà una conferenza nella sala dei reduci per le otto ore di lavoro I negozi sono tutti aperti.

NAPOLI, 1. — Dopo le quattro pom. vi furono tentativi di assembramento innanzi alla Prefettura. All'intervento della truppa la folla, formata in massima parte di curiosi, fu dispersa Qualche arresto.

CASERTA, 1. — Tutti gli operai sono al lavoro.

ATENE, 1 — I giornali ministeriali consigliano i candiotti ad accettare il nuovo stato di cose creato a Creta dalla soppressione della legge marziale e della amnistia generale. Essi non chieggono ai candiotti di abdicare alle loro speranze, ma dichiarano che la saviezza impone di aspettare circostanze favorevoli.

La maggior parte dei rifugiati candiotti sono disposti a rientrare nell'isola.

COSTANTINOPOLI, 1. — La notizia dei giornali di Atene, relativa ad una insurrezione degli armeni nestoriani a Djulame, sul confine turco-persiano, è assolutamente inesatta, ed è stata diffusa allo scopo di eccitare l'opinione pubblica contro la Turchia e di fomentare torbidi nell'Isola di Candia.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 maggio 1890.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	In contanti	Cor. M.	In liquidazione – Fine corrente	In liquidazione – Fine prossimo	Prezzi Nom.	Osservazioni
RENDITA 5 0/0 1a grida	1 genn. 90	—	—		— —	96,15 96,22 1/2		— —	(*) L. 500 in piccoli pezzi
» 2a »	—	—	—	96,07 1/2 15 17 1/2	96 12 1/2			— —	
detta 3 0/0 1a grida	1 aprile 90	—	—	96,22 1/2 (*)	— —			— —	
» 2a »	»	—	—		— —			61 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 30	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	95,10	95 10			— —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			94 40	
» Rothschild	dec. 89	—	—		— —			100 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 90	500	500		— —			480 —	
» 4 0/0 1a Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0/0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1 aprile 90	500	500	455	455 —			—	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			483 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			501 —	
» » Banco di Sicilia	»	500	[illegible]		— —			— —	
» » » di Napoli	»	500	[illegible]		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			7?2 —	
» Mediterranee stampigliate	»	500	500		—			565 —	
» » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1795 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1080 —	
» » Generale	»	500	250		— —	461		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			665 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 89	500	500		— —			475 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			466 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			535 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			250 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —	895		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —	1145		— — 1	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			275 —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —	515 21 22 24		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			270 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			— —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			220 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			145 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			30 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			370 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		—			310 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250					245 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		—			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		—			80 —	
» » Vita	»	150	[illegible]		—			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	[illegible]					— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0		—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		—			— —	

Osservazioni:

1 Ex saldo div. L. 38,38.

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

1 maggio 1890.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 95 874
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 704
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 59 062
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 57 770

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni		»	100 271 2
	Parigi	Chèques	»	»	101 07 1/2
3	Londra	90 giorni	»	»	25 18
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 maggio
Prezzi di compensazione }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni

Il Sindaco MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1890.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	95 50
» 3 0/0	61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —
Prestito Rothschild 5 0/0	100 —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	455 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	502 —
Az. Ferr. Meridionali	690 —
» » Mediterranee	560 —
» » » (certificati provv.)	510 —
» Banca Nazionale	1795 —
» » Romana	1070 —
» » Generale	455 —
Az. Banca di Roma	665 —
» » Tiberina	50 —
» » Ind. e Comm.	492 —
» » » » (certif. provv.)	485 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	595 —
» » » Meridion.	290 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	900 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	— —
» » Acqua Marcia	1180 —
» » per condotte di acqua	273 —
» » Generale per la Illuminazione	250 —
» » Immobiliare	495 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	278 —
» » TramwayOmnib.	160 —
» » Fondiar. Italiana	40 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	230 —
» » Navigazione Generale Italiana	340 —
» » Metall Italiana	385 —
» della Piccola Borsa	245 —
» » Fondiar. Incendi	80 —
» » » Vita	230 —
» » Caoutchouc	200 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	465 —
» Soc. Immob. 4 0/0	193 —
» » Ferroviarie	290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.